Associazione Categoria Brokers

Spettabile
ISVAP
Via del Quirinale, n. 21
00187 Roma

via e-mail all'indirizzo
regolamentoarticolo34@isvap.it

Milano 25 Luglio 2012

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 49/2012 - SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C.AUTO.

Spett.le

inviamo la presente al fine di contribuire, in modo concreto, alla definizione dello standard e delle modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia dell'obbligo di confronto tariffario di cui all'art. 34 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27).

Come già precisato nella *"Relazione di Presentazione"* che accompagna lo *"Schema di Regolamento"*, la fase della pubblica consultazione è stata preceduta da una serie di incontri con i rappresentanti dei soggetti più direttamente coinvolti nell'applicazione della nuova disciplina.

Nel corso di tali incontri ACB – Associazione di Categoria Brokers Assicurativi e Riassicurativi – ha esposto in una Nota, deposita presso l'Autorità di Vigilanza nella seduta del 16 febbraio 2012, le proprie osservazioni ed ha evidenziato una serie di criticità di carattere generale circa la concreta applicabilità dell'art. 34 D.L.; osservazioni che non sembra siano state affrontate nella redazione dell'articolato della bozza di Regolamento attuativo, offerta in consultazione.

Fatta tale premessa la presente relazione verrà articolata in due parti.

La **Prima Parte** è dedicata ai commenti e suggerimenti, relativi agli articoli dello *Schema di Regolamento*, che più da vicino riguardano il mondo degli intermediari.

La **Seconda Parte** si riferisce ad una breve sintesi delle principali criticità, che caratterizzano il sistema italiano dell'intermediazione assicurativa.

Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni - 20123 Milano - Via Carducci, 16
Tel. 02/89058102 - Fax 02/89058801 - P.I. 12075130158 - C.F. 97170100156
E-mail: info@acbbroker.it - Sito Internet: www.acbbroker.it

PARTE PRIMA

Come anticipato nelle premesse si procede all'esame degli articoli contenuti nello *"Schema di Regolamento"*

Articolo 2: Ambito Applicazione.

In merito a tale disposizione ed in particolare alla previsione con la quale si precisa che il Regolamento si applica agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E del Registro, preme evidenziare alcune incongruenze e sollecitare i dovuti chiarimenti da parte di codesto Istituto.

1) In primo luogo, pare lecito domandarsi se il sistema dell'Art.34 sia compatibile con la particolare tipologia di intermediari iscritti alla sezione B del RUI e se, quindi, le regole del citato Art.34 e del Regolamento attuativo debbano applicarsi anche a tali intermediari,ovvero si rivolgano ai soli agenti.

Il dubbio appare legittimo se si considerano i seguenti elementi:

i. la norma dell'Art.34 è diretta agli intermediari *"che distribuiscono prodotti ...."*, poiché, ai sensi della definizione di cui all'art.109 n.2 lett.b) del C.A.P., i broker non distribuiscono prodotti per conto di imprese, ma agiscono su incarico dei clienti e non possono rappresentare le imprese, si potrebbe sostenere che fra i destinatari della predetta norma non rientrino gli intermediari iscritti nella sezione.

ii. nello stesso senso depone la previsione del comma 2 del citato Art. 34; infatti, la nullità contrattuale è una sanzione di natura civilistica, avente come *ratio* quella di "punire" i comportamenti scorretti posti in essere dalla parte che, dal punto di vista economico-informativo, è contrattualmente più forte.
Nella fattispecie non vi è dubbio che le compagnie assicurative corrispondono, di norma, ai soggetti contrattualmente più forti, ma occorre altresì ricordare che qualora la polizza sia stata intermediata dai broker, quest'ultimi agiscono su incarico del cliente e «non hanno poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione» (*ex art. 109, comma 2 lettera b) CAP*).
L'applicazione trasversale, dell'art. 34 D.L. e del Regolamento, a tutti gli intermediari assicurativi avrebbe quale conseguenza quella di sanzionare le compagnie, con la nullità del contratto, anche per quelle condotte tenute da intermediari indipendenti (broker), nei confronti dei quali le compagnie medesime non possono esercitare alcun controllo.

iii. altresì depone la previsione del comma 3 del citato Art.34, in forza del quale la mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti con la detta norma impone il pagamento di una sanzione a carico delle imprese e dei loro agenti, in solido fra

loro, mentre tale regola afflittiva non è comminata a carico dei broker, né potrebbe esserlo dato il ruolo di questi ultimi.

iv. dai lavori preparatori alla disposizione in commento sembra emergere una chiara volontà del Legislatore di prevedere l'obbligo del confronto fra preventivi come diretto alla rete agenziale.

A conclusione di quanto sopra esposto si ritiene che sul punto sarebbe utile una presa di posizione di codesto Istituto.

2) Fatto salvo quanto precisato e argomentato nel punto di cui sopra, si rileva - altresì - un disallineamento tra il regime cui sono sottoposti gli intermediari italiani rispetto agli intermediari stranieri.
Infatti, gli intermediari esteri con sede in Stati membri della UE, iscritti nella lista annessa al RUI ed autorizzati a svolgere attività di intermediazione in Italia sia in FOE che in FOS, non sono citati tra i dì soggetti destinatari del Regolamento in oggetto.
A nostro avviso tale disallineamento andrebbe eliminato in quanto integra, se mantenuto, una discriminazione che avrebbe quale conseguenza quella di causare svantaggi competitivi per gli intermediari italiani.

3) Ancora si precisa che la non applicazione del Regolamento alle imprese, che non si avvalgono di intermediari, introduce una difformità di regole di comportamento.

Tale difformità a nostro avviso:

i. non appare giustificata dato che per il Reg.35, in funzione di una sempre maggiore tutela dell'utente, anche le imprese sono gravate degli stessi obblighi di trasparenza e di rispetto di regole di condotta al punto vendita stabiliti per gli intermediari;

ii. introduce elementi di disparità di trattamento lesivi per gli intermediari;

iii. è in palese controtendenza rispetto agli sviluppi della normativa comunitaria che, come si evince dalla bozza di nuova direttiva sulla intermediazione assicurativa (IMD2), tende ad includere anche le imprese di assicurazione tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole in tema di intermediazione di prodotti nel rapporto col cliente.

Articolo 5: imprese che non si avvalgono di intermediari.
Teniamo a ribadire che l'esclusione delle imprese che operano con sistemi di vendita diretta o on-line dalla soggezione all'obbligo del confronto tariffario, si pone in contrasto con le previsioni del Regolamento n.35 e rappresenta un ulteriore ed indebito vantaggio competitivo in favore dei venditori diretti come detto al commento dell'art.2, comma 2.

Articolo 6: informazioni al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali.

Da leggersi in combinato disposto con:

- **articolo 3, comma 1: Soggetti Destinatari dell'Informativa;**
- **articolo 4, commi 1-2 Modifiche all'articolo 3 Reg. ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;**

1) L'obbligo di informativa, a carico degli intermediari, è stato previsto sia nei casi di stipula di un nuovo contratto R.C.Auto che in casi di rinnovo.

Come precisato nella *"Relazione di Presentazione"*, la finalità è ampliare al massimo l'informativa a favore degli assicurati e, conseguentemente, realizzare un effettiva mobilità da parte dei contraenti di polizze R.C.Auto.

La scrivente, pur condividendo quanto precisato da Codesta Autorità circa la necessità di incentivare le dinamiche concorrenziali, rileva profili di criticità in merito all'obbligo del confronto tariffario in sede di rinnovo.

A nostro parere la circostanza che il confronto tariffario debba essere fornito di *default*, a prescindere da una espressa richiesta del cliente, avrebbe quale effetto un considerevole aggravamento dei costi in capo agli intermediari e, conseguentemente, in capo agli assicurati medesimi.

Per tale motivo si ritiene che sarebbe auspicabile limitare l'obbligo di confronto tariffario solo in caso di nuovo contratto, mentre in caso di rinnovo solo se espressamente richiesto dal cliente.

Si ritiene che una tale modifica non svuoterebbe la potenzialità innovativa della disposizione di Legge (art. 34 D.L.); tutt'altro tale potenzialità verrebbe comunque garantita dall'articolo 4 del *"Documento in Consultazione"* (recante "modifiche all'articolo 3 Reg. ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).

1/a. In questo comma si precisa che l'intermediario è tenuto a fornire al cliente *"almeno tre preventivi personalizzati"*, senonchè, riguardo a questa specifica si osserva che, data l'importanza ricollegata al corretto adempimento di tale incombente, sarebbe stato opportuno inserire nelle definizioni la descrizione di quando e a quali condizioni un preventivo può intendersi '*personalizzato*';

2) L'articolo 6, comma 2, individua tassativamente gli strumenti di comparazione utilizzabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di confronto tariffario.

Nello specifico è previsto che siano utilizzabili:

- i servizi di preventivazione predisposti dalle imprese operanti nel ramo R.C.Auto e resi disponibili sui rispettivi siti internet;
- il servizio pubblico on line di comparazione "Tuopreventivatore" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'ISVAP;
- i servizi di comparazione (c.d. aggregatori), appositamente costituiti e gestiti

dalle associazioni degli intermediari, che aggregano i dati dei preventivatori aziendali.

In riferimento alla scelta di individuare degli standard, circa le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni dell'Art.34, si osserva -in via preliminare - che la scrivente associazione è decisamente contraria alla imposizione in via autoritativa degli strumenti di estrazione e comparazione di dati relativi alle condizioni tariffarie dei prodotti r.c. auto.

Infatti, appartiene ai doveri professionali dell'intermediario di reperire, da fonti attendibili, i dati necessari ad illustrare al cliente le varie opzioni offerte dal mercato ai fini di rispondere, al meglio, ai bisogni dell'assicurato.

Quanto alla specificazione dei livelli di diligenza, trasparenza e delle modalità comportamentali da seguire in tale fase, essa è contenuta nella normativa primaria e secondaria regolante l'intermediazione, pertanto, non v'è affatto necessità di obbligare gli intermediari ad impiegare gli strumenti indicati nel Regolamento.

Inoltre, tali strumenti, non permettendo un confronto basato sulle caratteristiche delle condizioni contrattuali di ogni prodotto, non sono né idonei né sufficienti ad effettuare un confronto, tra le offerte assicurative, idoneo ad orientare il cliente verso la scelta più adeguata.

Solo nell'ipotesi in cui, contrariamente a quanto da noi auspicato, si volesse mantenere la previsione che restringe il ricorso ai preventivatori, come menzionati nella bozza di Regolamento, si rilevano le seguenti criticità in riferimento a tali c.d. "aggregatori":

a) La Vincolatività dei Preventivi

Codesta Autorità ha precisato nella propria *"Relazione di Presentazione"* che i c.d. "aggregatori" sono sistemi di natura privatistica e, come tali, non sono assistiti da vincolatività per le imprese.

Tale vincolatività sussiste, invece, per i preventivi effettuati tramite la consultazione dei servizi di preventivazione aziendale e tramite la consultazione del servizio pubblico del "Tuopreventivatore".

Poichè il nuovo Regolamento, in oggetto, ha individuato tra gli strumenti di preventivazione gli aggregatori di natura associativa, che hanno carattere di natura privatistica, si chiede di chiarire espressamente la vincolatività dei preventivi che verranno generati da tali sistemi di comparazione.

b) Attendibilità dei Preventivi On-line

Si deve richiamare, altresì, l'attenzione sulla circostanza che nel caso in cui l'intermediario non abbia un mandato dalle compagnie, scelte per la comparazione, quest'ultimo dovrà reperire le informazioni riguardo alle condizioni normative e tariffarie sui siti web.

Si deve tenere conto che i preventivi scaricati dai siti web aziendali e comparatori

di cui sopra, non sono mai a costo ultimo e dai prospetti informativi la commissione riconosciuta all'intermediario è espressa con un valore medio e non specifico per il singolo contratto.

La conseguenza di tale circostanza è che il cliente si troverà a non poter essere sufficientemente informato circa le opzioni su polizze di compagnie che non siano già mandanti dell'intermediario.

c) Eccessiva restrizione delle fonti autorizzate per la estrazione dei dati necessari per elaborare i preventivi personalizzati

La previsione di un numero chiuso di strumenti e banche dati, dai quali reperire le informazioni necessarie ad elaborare i preventivi personalizzati da presentare al cliente, rischia di integrare un ingiustificata violazione al diritto di libertà di iniziativa economica, tutelato dall'art.41 della Costituzione, per tutti gli operatori i quali si sono muniti di sistemi informatici di comparazione, simili a quelli menzionati nell'art.6.

Per tale motivo si chiede che vengano ritenuti ammissibili anche i preventivi predisposti da sistemi di comparazione gestiti da singoli intermediari, ma a condizione che, in forza di specifici accordi con le imprese di assicurazione, i dati che compaiono per la comparazione siano considerati vincolanti dalle imprese medesime per un periodo determinato.

3) il comma n.4 prevede l'obbligo di conservazione cartacea delle dichiarazioni dei clienti, con la quale attestano di aver ricevuto i documenti contrattuali, nonché di archiviazione, anche mediante supporti magnetici o altro mezzo durevole, dei preventivi rilasciati al cliente.

A nostra avviso tale obbligo introdurrebbe un eccessivo appesantimento nelle modalità di gestione delle polizze del comparto auto.

*****

PARTE SECONDA

Come già evidenziato nel documento già consegnato a codesto istituto in sede di audizione e menzionato in premessa, l'impianto dell'Art.34 del D.L. Liberalizzazioni si rivela, di per sé, di difficile applicazione sia per motivi attinenti alla attuale situazione normativa, sia per ragioni inerenti alle consuetudini radicate nella prassi degli operatori del settore.

Di qui veniva l'esigenza, rappresentata già in fase di audizione, che nel Regolamento fossero contenute precisazioni che permettessero al paradigma normativo dell'art.34 di avere una qualche attuazione pratica con correlativi benefici anziché danni per l'utente.

Riassumendo, le principali difficoltà connaturate al sistema dell'obbligo di confronto fra preventivi di diverse imprese consistono nel fatto che, dando attuazione allo schema voluto dalla norma, si verificherebbe la situazione in cui un intermediario che non abbia un preventivo mandato o accordo distributivo con altre due imprese, così da totalizzare il numero di tre preventivi da offrire in visione al cliente, pur ammesso che riesca a reperire le informazioni necessarie dai siti web, una volta esposte le varie opzioni, se il cliente intende scegliere di stipulare il contratto con l'impresa con la quale l'intermediario non intrattiene rapporti, accadrà che:

i. il cliente non potrà ottenere la conclusione del contratto presso il predetto intermediario, ma dovrà recarsi presso l'intermediario che distribuisce i prodotti della impresa prescelta;

ii. l'intermediario che ha raccolto le esigenze assicurative del cliente e presentato i tre preventivi, non riuscirà a farsi pagare una provvigione da parte della impresa con cui egli non ha rapporti, e quindi si trova a rendere consulenza gratuita;

iii. così stando le cose, la conseguenza sarebbe che l'intermediario che non dispone di mandati o accordi prevenivi con le altre due imprese, sapendo di poter non essere pagato per la propria attività in caso di scelta del cliente del prodotto offerto da una di queste, sarà naturalmente spinto a rappresentare come più conveniente e adeguato il prodotto offerto dalla impresa con la quale egli ha rapporti, realizzandosi così un endemico e insanabile conflitto di interessi nella distribuzione di prodotti r.c. auto.

Va infatti considerato che, nella materia della distribuzione assicurativa, non esiste alcuna regola specifica che obblighi una impresa assicurativa a fornire la quotazione di un affare ad un intermediario indipendente, né una regola (come è per la mediazione civilistica) che stabilisca il diritto a percepire la commissione per la mera messa in contatto delle parti; e se anche questa regola volesse essere applicata per analogia, non sussisterebbero dei mercuriali pubblicamente accettati in base ai quali ottenere la liquidazione giudiziale del compenso.

Per tali motivi il nuovo regime avrà quale effetto quello di incentivare la formazione di circuiti distributivi, creati *ad hoc* fra gli intermediari, per fornire reciprocamente le informazioni occorrenti a prestare il servizio comparativo.

E' altresì probabile che in tali circuiti gli intermediari si riconosceranno compensi provvigionali in relazione alla conclusione di polizze stipulate in virtù dell'altrui informativa e del collocamento dei prodotti di compagnie diverse dalla mandante originaria.

Non vi è dubbio che tali circuiti pongano qualche dubbio in ordine alla possibilità di qualificare tale cooperazione quale violazione della (discutibile) regola di divieto di collaborazione tra intermediari.

Si ritiene che, di fronte a tali criticità nella realizzazione del paradigma distributivo nel ramo RC Auto, l'unica strada percorribile per risolvere l'*empasse* consista nell'ammettere **la possibilità, per gli intermediari assicurativi di prima fascia**, ossia agli iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI **di collaborare liberamente tra di loro** (e quindi sia tra soggetti appartenenti alla stessa sezione sia tra soggetti appartenenti a sezioni diverse).

In questo modo, un intermediario che, nel momento in cui approccia un cliente, non è munito di almeno tre mandati per prodotti RC Auto potrà presentare i prodotti di altre mandanti in qualità di soggetto che svolge intermediazione per conto di un altro intermediario, questo sì munito del necessario mandato conferito dalla altra mandante.
Così il contratto scelto dal cliente potrà essere emesso senza problemi, o veti, da parte della compagnia ed il primo intermediario avrà titolo per ricevere una retrocessione provvigionale corrisposta dall'altro intermediario con cui collabora.

L'adozione di una situazione quale quella sopra delineata **NON richiede interventi di modifica legislativa o regolamentare** dal momento che non esiste alcuna norma, o prescrizione regolamentare, che stabilisca un divieto per gli intermediari di collaborare tra di loro *(TAR Lazio v. sentenza n.5523/2007 pronunciata in esito al ricorso AIBA, pag.22)*.

Occorre inoltre ricordare che lo stesso schema distributivo dell'art. 119 C.A.P. non sancisce espressamente il divieto di collaborazione nella distribuzione di prodotti assicurativi ad opera di intermediario di prima fascia (iscritto in A o B), banca (iscritta in D) e collaboratori della banca (iscritti in E).
Tale divieto in parola si deduce, peraltro nemmeno in termini inequivoci, dal tenore della risposta data da codesto Istituto ad un gruppo di FAQ e precisamente la numero 6.1 in tema di svolgimento
da parte di soggetti iscritti alla sezione B di attività che comportassero l'iscrizione nella sezione E.

A questo punto, crediamo che l'evolversi della situazione normativa e le forti motivazioni dell'attuale Legislatore tendano sempre più ad orientare l'attività di intermediazione assicurativa nel senso di promuovere un effettivo confronto tra diversi prodotti offerti da più mandanti.

Ne consegue che la collaborazione tra intermediari sia la strada più agevole per realizzare quanto sopra.

Infatti, qualora il cliente prediliga il prodotto offerto dall'impresa con la quale l'intermediario non intrattiene rapporti commerciali diretti, lo stesso cliente potrà comunque procurarsi la stipula della polizza prescelta.

Per le considerazioni di cui sopra siamo convinti che le rigidità mostrate sinora, nell'ammettere la libertà di collaborazione tra intermediari, non possano che cadere tanto più che le stesse non appaiono motivate da alcun valido supporto normativo letterale o

sistematico.

Con il presente intervento, pertanto, poiché la stessa previsione normativa dell'art.34 rimanda alla regolazione secondaria per stabilire le disposizioni di dettaglio che permettano l'applicazione del sistema del confronto obbligatorio tra preventivi di diverse imprese, si torna a chiedere che codesto Istituto, in sede di redazione della versione definitiva del Regolamento di attuazione, voglia inserire un riferimento esplicito alla possibilità e legittimità della libera collaborazione tra tutti gli intermediari di prima fascia (e cioè iscritti nelle sezioni A, B e D), sia tra iscritti alla medesima sezione sia tra iscritti a sezioni diverse, poiché solo in tal modo il paradigma previsto dall'art.34 potrà venire correttamente adempiuto e portare benefici all'utente.

****

Sperando che le suesposte considerazioni possano contribuire alla stesura definitiva del Regolamento restiamo a disposizione ad ogni necessità di chiarimento e confronto in merito alle osservazioni e proposte formulate, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Luigi Viganotti
Presidente ACB

ACB
Associazione di Categoria Brokers
di Assicurazioni e Riassicur